Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

del 16 gennaio 1991 (Stato 1° marzo 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 26 della legge federale del 1° luglio 1966¹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);

visto l'articolo 44 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);

in esecuzione della Convenzione del 19 settembre 1979³ per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa,⁴

ordina:

Sezione 1:

Protezione della natura, protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici nell'adempimento dei compiti della Confederazione⁵

Art. 16 Principio

Nell'adempimento dei compiti della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN e nell'elaborazione e nella modificazione di testi legali nonché di concezioni e piani settoriali (art. 13 della legge federale del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio), le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

RU 1991 249

- 1 RS 451
- 2 RS 814.01
- 3 RS **0.455**
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1º feb. 1996 (RU 1996 225).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
- 7 RS **700**

- Collaborazione degli organi incaricati della protezione della natura, Art. 2 della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici8
- ¹ L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)⁹, l'Ufficio federale della cultura (UFC) e l'Ufficio federale delle strade (USTRA)¹⁰ sono a disposizione delle competenti autorità incaricate di adempiere i compiti della Confederazione per consulenza.
- ² Le competenti autorità della Confederazione chiedono un parere tecnico ai Cantoni nel caso di progetti che costituiscono compiti della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN. La collaborazione dell'UFAM, dell'UFC e dell'USTRA è retta dall'articolo 3 capoverso 4 LPN.11
- ³ I Cantoni si assicurano la collaborazione dei loro organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici nell'adempimento dei compiti che incombono loro giusta l'articolo 1.12
- ⁴ L'UFAM, l'UFC e l'USTRA (cpv. 2) e gli organi cantonali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici (cpv. 3) determinano nell'ambito della loro collaborazione se è necessario richiedere giusta l'articolo 7 LPN una perizia della commissione federale competente (art. 23 cpv. 2).13

Art. 314

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

12

13 e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

14 Abrogato dal n.I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225).

Sezione 2:

Sostegno accordato dalla Confederazione alla protezione della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici¹⁵

Art. 4¹⁶ Aiuti finanziari globali

- ¹ Gli aiuti finanziari per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione secondo l'articolo 13 LPN sono concessi globalmente in virtù di un accordo programmatico.
- ² Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:
 - a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente nei settori della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici;
 - la prestazione del Cantone;
 - c. i sussidi della Confederazione;
 - d. il controlling.
- ³ L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.
- ⁴ L'UFAM, l'UFC e l'USTRA emanano direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.

Art. $4a^{17}$ Aiuti finanziari nel singolo caso

- ¹ In via eccezionale possono essere concessi aiuti finanziari nel singolo caso qualora i progetti:
 - a. siano urgenti;
 - richiedano, in misura particolare, una valutazione tecnica complessa o speciale; o
 - c. siano molto onerosi.
- ² L'UFAM, l'UFC o l'USTRA stipulano in merito un contratto con il Cantone o emanano una decisione.
- ³ L'UFAM, l'UFC e l'USTRA emanano direttive relative alla procedura per la concessione di aiuti finanziari nel singolo caso, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda.
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
- Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione
- Introdotto dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 4b18 Domanda

- ¹ Il Cantone presenta la domanda di aiuti finanziari all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.
- ² La domanda di aiuto finanziario globale contiene informazioni concernenti:
 - a. gli obiettivi programmatici da raggiungere;
 - b. le misure che saranno probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione;
 - a. l'efficacia delle misure.

Art. 5¹⁹ Calcolo dei sussidi

- ¹ L'ammontare degli aiuti finanziari globali è stabilito in base:
 - a. all'importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere;
 - b. all'entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
 - c. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
 - d. alla qualità della fornitura della prestazione.
- ² L'ammontare degli aiuti finanziari è negoziato tra l'UFAM, l'UFC o l'USTRA e il Cantone interessato.
- ³ Nei settori della conservazione dei monumenti storici, dell'archeologia, della protezione degli insediamenti e della protezione delle vie di comunicazione storiche, gli aiuti finanziari possono essere fissati anche in percentuale delle spese sussidiabili in base ai seguenti importi massimi:
 - a. 25 per cento per oggetti d'importanza nazionale;
 - b. 20 per cento per oggetti d'importanza regionale;
 - c. 15 per cento per oggetti d'importanza locale.
- ⁴ In via eccezionale, l'aliquota del sussidio secondo il capoverso 3 può essere aumentata al massimo al 45 per cento se è comprovato che altrimenti le misure indispensabili non possono essere finanziate.

Art. 6²⁰ Spese sussidiabili

Sono sussidiabili solo le spese effettive e necessarie per l'opportuna esecuzione delle misure.

Introdotto dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1º gen. 2008 (RII) 2007 5823)

perequazione infanziaria e infanziaria del compit del compit del compit del 1º gen. 2008 (RU 2007 5823).
 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1º gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 7 Disposizioni accessorie

¹ L'assegnazione di un aiuto finanziario per un oggetto può segnatamente essere subordinata ai seguenti oneri e condizioni:

- a. l'oggetto è messo sotto protezione permanente o per una durata determinata;
- l'oggetto è conservato in uno stato conforme allo scopo del sussidio e qualsiasi modificazione di questo stato richiede l'approvazione dell'UFAM, dell'UFC o dell'USTRA;
- c. il beneficiario del sussidio presenta periodicamente un rapporto sullo stato dell'oggetto;
- d.²¹ una persona designata dall'UFAM, dall'UFC o dall'USTRA può effettuare le opportune ispezioni durante l'esecuzione di lavori all'oggetto;
- e. ...²²
- f.23 tutti i rapporti come pure i rilievi grafici e fotografici richiesti sono consegnati gratuitamente all'UFAM, all'UFC o all'USTRA;
- g.²⁴ sull'oggetto è apposta un'iscrizione permanente che indica il concorso e la protezione della Confederazione.
- sono eseguiti i necessari lavori di manutenzione;
- qualsiasi cambiamento di proprietario o altre modificazioni giuridiche devono essere immediatamente notificati all'UFAM, all'UFC o all'USTRA;
- k. lo stato dell'oggetto può essere controllato;
- l'oggetto è reso accessibile al pubblico in misura compatibile con la sua destinazione.
- ² L'UFAM, l'UFC e l'USTRA possono rinunciare a una documentazione ai sensi del capoverso 1 lettera f, se un'archiviazione appropriata e l'accesso presso il Cantone sono garantiti.²⁵

Art. 8²⁶ Deroghe all'obbligo di menzione nel registro fondiario

Nell'assegnazione di un aiuto finanziario, l'UFAM, l'UFC o l'USTRA liberano i proprietari fondiari dall'obbligo di menzione nel registro fondiario se le misure di protezione e di manutenzione sono garantite altrimenti in maniera equivalente. Essi tengono conto dell'importanza dell'oggetto, della sua potenziale messa in pericolo e delle possibilità di protezione previste dal diritto cantonale.

- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
- ²² Abrogata dal n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU **1996** 225).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1º feb. 1996 (RU 1996 225).
- ²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Art. 9²⁷ Competenza per la concessione di sussidi²⁸

- ¹ La concessione degli aiuti finanziari spetta all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.²⁹
- ² La presente disposizione vale anche per l'esecuzione degli articoli 14, 14*a* e, purché non si tratti dell'apertura di una procedura d'espropriazione, 15 LPN.

Art. 10³⁰ Pagamento

- ¹ Gli aiuti finanziari globali sono pagati a rate.
- ² Gli aiuti finanziari nel singolo caso sono pagati in base ai conteggi verificati e approvati dal servizio cantonale competente.

Art. $10a^{31}$ Rendicontazione e controllo

- ¹ Il Cantone presenta ogni anno all'UFAM, all'UFC o all'USTRA un rapporto sull'impiego degli aiuti finanziari globali.
- ² L'UFAM, l'UFC o l'USTRA controllano a campione:
 - a. l'esecuzione di singole misure conformemente all'accordo programmatico, alla decisione o al contratto;
 - b. l'impiego dei sussidi pagati.

Art. 11³² Adempimento parziale delle misure

- ¹ In caso di aiuti finanziari globali, l'UFAM, l'UFC o l'USTRA sospendono totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:
 - a. non adempie all'obbligo di rendicontazione (art. 10a cpv. 1);
 - b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.
- ² Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione per la quale sono stati accordati aiuti finanziari globali è stata eseguita solo parzialmente, l'UFAM, l'UFC o l'USTRA ne esigono la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
- Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della
- Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della
- Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione
- Introdotto dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
- Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

³ Le conseguenze giuridiche delle inadempienze nelle prestazioni per le quali sono stati assegnati aiuti finanziari nel singolo caso e la restituzione di aiuti finanziari già pagati sono rette dall'articolo 28 della legge del 5 ottobre 1990³³ sui sussidi.

Art. 12 Sussidi a organizzazioni³⁴

¹ Le organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici di importanza nazionale che fanno valere il diritto a un aiuto finanziario giusta l'articolo 14 LPN devono inoltrare una domanda motivata all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.³⁵ Alla domanda devono essere allegate informazioni dettagliate (conti e rapporti) sull'attività dell'associazione, grazie alle quali si possa valutare in che misura prestazioni d'interesse pubblico possono beneficiare di sussidi.

- ² Aiuti finanziari per attività d'interesse nazionale possono essere concessi anche a:
 - a. organizzazioni internazionali di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici;
 - segretariati previsti da convenzioni internazionali relative alla protezione della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici.³⁶

Art. 12*a*³⁷ Ricerca, formazione, relazioni pubbliche

- ¹ Le domande per gli aiuti finanziari previsti dall'articolo 14*a* capoverso 1 LPN devono essere inoltrate all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.
- ² Gli aiuti finanziari ai Cantoni sono concessi globalmente sulla base di accordi programmatici. Si applicano gli articoli 4–11.
- 3 Gli aiuti finanziari ad altri destinatari sono concessi nel singolo caso. Si applicano gli articoli 6, 9, 10a e 11 capoverso 3.

Sezione 3: Protezione della flora e della fauna indigene

Art. 13 Principio

La protezione della flora e della fauna indigene deve essere raggiunta, se possibile, per mezzo di un adeguato sfruttamento agricolo e forestale del loro spazio vitale

- 33 RS 616.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
- ³⁷ Întrodotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

(biotopo). Questo compito richiede una collaborazione tra gli organi dell'agricoltura e dell'economia forestale e quelli della protezione della natura e del paesaggio.

Art. 14³⁸ Protezione dei biotopi

- ¹ La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).
- ² La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata:
 - da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro diversità biologica³⁹;
 - b. da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l'obiettivo della protezione;
 - c. da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri;
 - d. dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico;
 - e. dall'elaborazione di dati scientifici di base.
- ³ I biotopi degni di protezione sono designati sulla base:
 - a. dei tipi di ambienti naturali giusta l'allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici:
 - b. delle specie vegetali e animali protette giusta l'articolo 20;
 - c. dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca;
 - d. delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall'UFAM;
 - e. di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi.
- ⁴ I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a–d alle particolarità regionali.
- ⁵ I Cantoni prevedono un'adeguata procedura d'accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell'articolo 20 relative alla protezione delle specie.
- ⁶ Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un'esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell'ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l'oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare:

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

Nuova espr. giusta il n. I 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1º mar. 2011 (RU 2011 649).

a. la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare;

- la sua funzione compensatrice per l'economia della natura; b.
- la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione; C.
- la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico.

⁷ L'autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente.

Art. 15 Compensazione ecologica

- ¹ La compensazione ecologica (art. 18b cpv. 2 LPN) ha segnatamente lo scopo di collegare fra di loro biotopi isolati, se necessario creando nuovi biotopi, di favorire la varietà delle specie, di ottenere un impiego del suolo il più possibile naturale e moderato, d'integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate e di animare il paesaggio.
- ² Ai sussidi per le prestazioni ecologiche particolari nell'agricoltura si applica la definizione della compensazione ecologica data nell'ordinanza del 26 aprile 1993⁴⁰ sui contributi a fini ecologici.41

Art. 16 Designazione dei biotopi d'importanza nazionale

¹ La designazione dei biotopi d'importanza nazionale nonché la definizione degli scopi della protezione e la determinazione dei termini per ordinare i provvedimenti protettivi giusta l'articolo 18a LPN sono disciplinate in particolari ordinanze (inventari).

² Gli inventari non sono esaustivi; saranno regolarmente riesaminati ed aggiornati.

Art. 17 Protezione e manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale

¹ I Cantoni, previa consultazione dell'UFAM, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale e ne regolano il finanziamento.

2 e 3 42

Art. 1843 Indennità per i biotopi e per la compensazione ecologica

¹ L'ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi, nonché per la compensazione ecologica è stabilito in base:

- 40 [RU 1993 1581, 1994 766 1688 all. 2 n. 2, 1995 917, 1996 1007 art. 41]. Vedi ora l'O del 7 dic. 1998 sui pagamenti diretti (RS **910.13**).
- 41
- Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225). Abrogati dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823). Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della
- perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni). in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

- a. all'importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere;
- b. all'entità, alla qualità e alla complessità delle misure e della pianificazione;
- c. all'importanza delle misure per le specie animali e vegetali prioritarie per la conservazione e il miglioramento della diversità biologica;
- d. al grado di pericolo cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
- e. all'importanza delle misure per il collegamento di biotopi e di popolazioni di specie degni di protezione;
- f. alla qualità della fornitura della prestazione;
- g. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.⁴⁴
- ² L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.
- ³ Per il rimanente, si applicano gli articoli 4–4*b* e 6–11.

Art. 19⁴⁵ Rapporto con le prestazioni ecologiche nell'agricoltura

Dalle indennità di cui all'articolo 18 sono dedotti i sussidi concessi per la stessa prestazione ecologica su una superficie agricola utile secondo gli articoli 40–54 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴⁶ sui pagamenti diretti o conformemente all'ordinanza del 4 aprile 2001⁴⁷ sulla qualità ecologica.

Art. 20 Protezione delle specie

- ¹ È vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o distruggere, segnatamente con interventi di natura tecnica, le piante selvatiche delle specie designate nell'allegato 2.
- ² Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 1986⁴⁸, le specie designate nell'allegato 3 sono considerate protette. È vietato:
 - a. uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie nonché danneggiarne, distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova;
 - b. portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre persone, acquistare o prendere in custodia detti animali, morti o vivi, compresi uova, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni.
- ³ L'autorità competente può accordare altre autorizzazioni eccezionali, oltre a quelle previste dall'articolo 22 capoverso 1 LPN:

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).
 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della

Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁴⁶ RS **910.13**

⁴⁷ RS 910.14

⁴⁸ RS **922.0**

- a. se questi provvedimenti servono a mantenere la diversità biologica⁴⁹;
- per interventi tecnici indispensabili nel luogo previsto e corrispondenti a b. un'esigenza preponderante. Chi opera l'intervento deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile oppure almeno una sostituzione confacente delle specie interessate.
- ⁴ I Cantoni, previa consultazione dell'UFAM, disciplinano la protezione adeguata delle specie vegetali e animali contemplate nell'allegato 4.50
- ⁵ Chiunque contravviene alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 è punibile secondo l'articolo 24a LPN.51

Art. 21 Reintroduzione di piante e animali

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), d'intesa con i Cantoni interessati, può autorizzare la reintroduzione di specie, sottospecie e razze che allo stato selvaggio sono estinte in Svizzera, a condizione che:52

- esista uno spazio vitale adeguato di grandezza sufficiente;
- siano prese le disposizioni giuridiche necessarie per assicurare la protezione della specie:
- c. non ne derivino inconvenienti per il mantenimento della varietà delle specie e la conservazione delle loro particolarità genetiche.

Sezione 3a:

Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale⁵³

Art. 21a54 Protezione delle paludi

La designazione delle paludi di particolare bellezza e di importanza nazionale, nonché la loro protezione e manutenzione sono rette dagli articoli 16–19.

49 Nuova espr. giusta il n. I 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU **2011** 649). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000

50 (RU 2000 1869).

- 51 Întrodotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
- Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703). Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225). Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU **1996** 225). Nuovo testo giusta il n. I 4
- dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della pereguazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 2255 Protezione delle zone palustri

- ¹ La designazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale nonché la determinazione degli obiettivi di protezione sono disciplinate da un'ordinanza separata (inventario).
- ² I Cantoni, sentito l'UFAM, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione nonché il loro finanziamento.
- ³ L'ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione delle zone palustri è stabilito in base:
 - a. all'entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
 - b. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
 - c. alla qualità della fornitura della prestazione;
 - d. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.⁵⁶
- ^{3bis} L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato. Per il rimanente, per la concessione delle indennità si applicano gli articoli 4–4*b*. 6–11 e 18 e 19.⁵⁷
- ⁴ Le indennità globali per i biotopi d'importanza nazionale situati in zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale sono stabilite in base agli articoli 18 e 19.⁵⁸

Sezione 4: Esecuzione

Art. 23⁵⁹ Organi federali

- ¹ Gli organi federali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici sono:
 - a. l'UFAM per quel che concerne la protezione della natura e del paesaggio;
 - b. l'UFC per quel che concerne la protezione dei monumenti storici, l'archeologia e la protezione degli insediamenti;
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
- Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
- in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

 Introdotto dal n. 1 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).
- Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
 Aggiornato giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225), il n. II 1 dell'O del
- Aggiornato giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225), il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703) e l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

- c. l'USTRA per quel che concerne le vie di comunicazione storiche.
- ² Sono incaricati dell'esecuzione della LPN sempreché altre autorità federali non siano competenti in materia.
- ³ L'UFAM, l'UFC e l'USTRA collaborano giusta l'articolo 3 capoverso 4 LPN con le altre autorità federali competenti per l'esecuzione.
- ⁴ La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono le commissioni consultive della Confederazione per le questioni riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.

Art. 24⁶⁰ Organizzazione della CFNP e della CFMS

- ¹ La CFNP e la CFMS sono composte ciascuna al massimo di 15 membri. Nella loro composizione si tiene conto delle conoscenze tecniche, dei vari campi d'attività e delle diverse regioni linguistiche. Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente. Per il resto le commissioni si organizzano autonomamente.
- ² L'UFAM, l'UFC e l'USTRA possono, su proposta della CFNP e della CFMS, nominare persone con conoscenze specialistiche come consulenti stabili. Esse consigliano le commissioni nonché l'UFAM, l'UFC e l'USTRA nei loro settori di specializzazione.
- ³ Il DATEC approva il regolamento interno della CFNP e il Dipartimento federale dell'interno (DFI) approva quello della CFMS.⁶¹
- ⁴ L'UFAM e l'UFC si incaricano dei segretariati. Le spese sono a carico dei corrispondenti crediti dell'UFAM, dell'UFC e dell'USTRA.
- ⁵ La CFNP e la CFMS presentano annualmente al DATEC o al DFI un rapporto sulle loro attività ⁶²

Art. 25 Compiti della CFNP e della CFMS 63

- ¹ La CFNP e la CFMS hanno segnatamente i seguenti compiti:
 - a.64 consigliano i Dipartimenti nelle questioni fondamentali riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici;
 - b. collaborano consultivamente all'applicazione della LPN;
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
- Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).
 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento
- Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703).
- 63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1º feb. 1996 (RU **1996** 225).
- Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703).

- c. collaborano all'elaborazione e all'aggiornamento degli inventari di oggetti d'importanza nazionale;
- d.65 elaborano perizie su questioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici ad uso delle autorità federali e cantonali incaricate di adempiere i compiti della Confederazione secondo l'articolo 2 LPN (art. 7 e 8 LPN);
- e.66 elaborano perizie speciali (art. 17a LPN) allorché un progetto che non costituisce un compito della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN potrebbe danneggiare un oggetto figurante in un inventario della Confederazione giusta l'articolo 5 LPN o che riveste altrimenti un'importanza particolare.

² La CFMS ha inoltre i seguenti compiti:

- su richiesta dell'UFC, dà il proprio parere in merito a domande di aiuto finanziario relative alla conservazione dei monumenti storici;
- cura la collaborazione e gli scambi scientifici con tutte le cerchie interessate b. e promuove l'attività pratica e teorica di base.⁶⁷
- ³ L'UFC può incaricare membri della CFMS, consulenti e altre persone qualificate di fornire perizie tecniche e sostegno ai Cantoni nell'attuazione di provvedimenti.68

Art. 26 Compiti dei Cantoni

- ¹ I Cantoni assicurano un'esecuzione adeguata ed efficace dei compiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. A tale scopo designano i servizi ufficiali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici e li comunicano all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.69
- ² I Cantoni, nelle loro attività d'incidenza territoriale (art. 1 dell'O del 2 ott. 1989⁷⁰ sulla pianificazione del territorio), prendono in considerazione le misure per le quali la Confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi secondo la presente ordinanza. Vigilano segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano conto delle misure di protezione.

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703). 66

Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225). Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225). Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225). Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996

⁽RU 1996 225).

⁷⁰ RU **1989** 1985, **1996** 1534, RU **2000** 2047 art, 501, Vedi ora l'O del 28 giu, 2000 (RS 700.1).

Art. 27 Comunicazione di testi legali e decisioni

¹ I Cantoni comunicano all'UFAM, all'UFC o all'USTRA i loro atti legislativi riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.71

- ² Le autorità competenti comunicano all'UFAM le seguenti decisioni:
 - eccezioni relative alle disposizioni della protezione delle specie (art. 22 a cpv. 1 e 3 LPN; art. 20 cpv. 3);
 - b. rimozione della vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 e 3 LPN);
 - decisioni d'accertamento nell'ambito della protezione dei biotopi e delle spec. cie (art. 14 cpv. 4);
 - d. decisioni riguardanti il ripristino (art. 24e LPN);
 - e. 72 decisioni riguardanti le costruzioni, gli impianti e le modifiche della configurazione del terreno nei biotopi d'importanza nazionale (art. 18a LPN) o nelle zone palustri (art. 23b LPN).
- ³ Se la CFNP, la CFMS, l'UFAM, l'UFC e l'USTRA hanno collaborato ad un progetto giusta l'articolo 2, l'autorità competente comunica loro, su domanda, le relative decisioni

Art. 27a⁷³ Sorveglianza e controllo dei risultati

- ¹ L'UFAM provvede alla sorveglianza della diversità biologica e si adopera per coordinarla con altre misure relative al monitoraggio ambientale. I Cantoni possono completare tale sorveglianza. Essi la coordinano con l'UFAM mettendogli a disposizione i propri atti.
- ² L'UFAM, l'UFC e l'USTRA effettuano i controlli dei risultati, finalizzati alla verifica delle misure legali e della loro idoneità. Essi collaborano strettamente con gli Uffici federali e i Cantoni interessati

Art. 27b74 Geoinformazione

L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008⁷⁵ sulla geoinformazione.

- 71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
- 72 Introdotto dal n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la sempli-
- ficazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703). Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU **2000** 1869). Introdotto dal n. 2 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 73 1° lug. 2008 (RU **2008** 2809).

75 RS 510.620

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 28 Abrogazione del diritto previgente

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza d'esecuzione del 27 dicembre 1966⁷⁶ della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio;
- b. la decisione del Consiglio federale del 6 giugno 1988⁷⁷ concernente l'applicazione dell'articolo 18*d* LPN.

Art. 29 Disposizione transitoria

- ¹ Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati:
 - a. i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori;
 - b.⁷⁸ in caso di domande di sussidi l'UFAM stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili;
 - c.⁷⁹ i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori.
- ² Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dall'articolo 17, quello secondo il capoverso 1 lettera e dall'articolo 22.80
- ³ Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia.⁸¹

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.

⁷⁶ [RU **1966** 1688, **1967** 282, **1977** 2273 n. I 41, **1985** 670 n. I 5, **1986** 988]

Non pubblicata nella RU.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁸¹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

Allegato 182 (art. 14 cpv. 3)

Elenco degli ambienti naturali degni di protezione

Nome scientifico Italiano

Sorgenti, risorgenze e ambienti acquatici

Adiantion Stillicidi delle rupi calcaree con copertura vegetale

Cratoneurion (commutati)

Cardamino-Montion

Ranunculion fluitantis

Sorgenti alcaline con copertura vegetale
Sorgenti acide con copertura vegetale
Zona del barbo e dell'abramide

Glycerio-Sparganion Rive delle acque correnti con copertura

vegetale

Charion Acque con vegetazione di piante non

vascolari sommerse

Potamion Acque con vegetazione di piante

vascolari sommerse

Lemnion Acque con vegetazione natante Nymphaeion Acque con vegetazione stagnante

Torbiere alte e di transizione

Sphagnion magellanici Torbiere a sfagni Caricion lasiocarpae Torbiere di transizione

Sphagno-Utricularion Depressioni allagate a erba-vescica
Betulion pubescentis Boschi di betulla su suolo torboso
Piceo-Vaccinienion uliginosi Pinete a pino montano su suolo torboso

(Sphagno-Pinetum mugi)

Sphagno-Piceetum Peccete su suolo torboso

Rive, zone d'interramento e paludi

Phragmition Canneti litorali Phalaridion Canneti palustri

Littorellion Greti con copertura vegetale temporanea

Magnocaricion Paludi a grandi carici Cladietum Acquitrini a falasco

Caricion fuscae Paludi a piccole carici acidofile Caricion davallianae, Rhynchosporion Paludi a piccole carici neutro-basofile

Calthion Prati acquitrinosi a calta

Molinion Prati acquitrinosi a gramigna altissima Filipendulion Prati acquitrinosi a erbe alte (olmaria)

⁸² Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

Nome scientifico	Italiano

Prati aridi e magri, pascoli

Alysso-Sedion Tavolati calcarei di bassa altitudine con

copertura vegetale

Caricion ferrugineae Prati freschi e pascoli su suolo calcareo

a carice

Elynion Creste e dossi ventosi a suolo calcareo

con copertura vegetale

Arabidion caeruleae Vallette nivali a suolo calcareo
Salicion herbaceae Vallette nivali a suolo acido
Stipo-Poion Praterie steppiche tipiche
Cirsio-Brachypodion Praterie continentali semiaride

XerobromionPraterie medioeuropee aride a forasaccoDiplachnionPrati insubrici aridi su suolo acidoMesobromionPraterie medioeuropee semiaride a

forasacco

Vegetazione e suoli golenali

Epilobion fleischeri Suoli alluvionali con vegetazione

pioniera erbacea

Caricion bicolori-atrofuscae Rive dei torrenti alpini con vegetazione

pioniera (carici artiche relitte)

Nanocyperion Luoghi con vegetazione di erbe basse

annuali igrofile (giunchi nani)

Bidention Luoghi con vegetazione di erbe alte

annuali nitrofile (giunchi nani)

Salicion elaeagni Saliceti arbustivi alluvionali Salicion cinereae Saliceti arbustivi palustri

Alnion glutinosae Ontaneti su suolo fradicio a ontano

comune

Salicion albae Saliceti alluvionali a salice comune
Alnion incanae Ontaneti alluvionali a ontano bianco

Fraxinion Frassineti umidi

Boschi di gola, di pendio ripido, termofili

Lunario-Acerion Acerete di forra meso-igrofile (boschi di

acero su suolo detritico, boschi di forra a

lunaria

Tilion platyphylli Boschi misti termofili su suolo detritico a

tiglio

Cephalanthero-Fagenion Faggete xero-termofile su suolo calcareo

a orchidee

Carpinion betuli Ouercete a carpino

Quercion pubescenti-petraeae Quercete a roverella e quercia rovere

Nome scientifico	Italiano
Orno-Ostryon	Boschi sudalpini a carpino nero e orno (ostrieto)
Molinio-Pinion (incl. Cephalanthero-Pinion)	Pinete subatlantiche su pendii marnosi a gramigna alta
Erico-Pinion sylvestris, Cytiso-Pinion	Pinete subcontinentali basofile (di bassa altitudine e ad erica e citiso)
Ononido-Pinion	Pinete continentali xerofile a ononide
Dicrano-Pinion	Pinete mesofile su suolo acido
Asplenio-Abieti-Piceetum (Abieti-Piceion)	Boschi misti di peccio e abete bianco su suolo con detriti di pendio
Larici-Pinetum cembrae	Boschi di larice comune e pino cembro, cembrete
Cirsio tuberosi-Pinetum montanae (Erico-Pinion mugo)	Boscaglie a pino montano e cardo tuberoso

Margini di bosco, radure, cespuglieti e brughiere

Aegopodion, Alliarion	Margini nitro-mesofili
Geranion sanguinei	Margini magri e xero-termofili
Berberidion	Cespuglieti xero-termofili su suolo
~	calcareo (a crespino)
Calluno-Genistion	Brughiere subatlantiche acidofile
Juniperion sabinae	Brughiere continentali a ginepro sabino
Ericion (carneae)	Brughiere subalpine su suolo calcareo
Juniperion nanae	Brughiere subalpine xerofile su suolo
	acido a ginepro nano
Rhododendro-Vaccinion	Brughiere subalpine meso-igrofile su
	suolo acido a rododendro e mirtillo nero
Loiseleurio-Vaccinion	Brughiere alpine ventose (brughiere artico-alpine di arbusti nani, brughiere a
	loiseleuria)

Rocce, ghiaioni, tavolati e campi solcati

Asplenion serpentini	Rocce serpentinose a piante rupicole
Sedo-Veronicion	Tavolati silicatici di bassa altitudine con
	copertura vegetale
Thlaspion rotundifolii	Ghiaioni calcarei d'altitudine
Drabion hoppeanae	Ghiaioni di calcescisti d'altitudine
Petasition paradoxi	Ghiaioni calcarei con vegetazione
•	igrofila
Androsacion alpinae	Ghiaioni silicatici d'altitudine ad
-	androsace alpina
Galeopsion segetum	Ghiaioni silicatici a vegetazione
	termofila

Nome scientifico	Italiano
Vegetazione segetale e ruderale	
Chenopodion rubri	Luoghi con vegetazione avventizia su suoli argillosi da neutri ad acidi
Agropyro-Rumicion	Luoghi calpestati umidi (praterie umide a gramigna e romice)
Onopordion (acanthii)	Luoghi a vegetazione ruderale plurien- nale termofila (onopordo tomentoso)

Allegato 283 (art. 20 cpv. 1)

Elenco delle specie vegetali protette

Nome scientifico	Italiano
Angiospermae	Angiosperme
•	
Adonis vernalis L.	Adonide gialla
Androsace sp.	Androsace, tutte le specie
Anemone sylvestris L.	Anemone silvestre
Apium repens (Jacq.) Lag.	Sedano strisciante
Aquilegia alpina L.	Aquilegia maggiore
Armeria sp.	Spillone, tutte le specie
Artemisia sp. (gruppo A. glacialis)	Assenzio (tutte le piccole specie alpine)
Asphodelus albus Mill.	Asfodelo montano
Calla palustris L.	Calla palustre
Carex baldensis L.	Carice candida
Daphne alpina L.	Dafne alpina
Daphne cneorum L.	Dafne odorosa
Delphinium elatum L.	Speronella elevata
Dianthus glacialis Haenke	Garofano glaciale
Dianthus gratianopolitanus Vill.	Garofano di Grenoble
Dianthus superbus L.	Garofano a pennacchio
Dictamnus albus L.	Dittamo, Frassinella, Limonella
Dracocephalum sp.	Melissa (ambedue le specie)
Droseraceae	Drosera (tutte le specie) e l'Aldrovanda
Ephedra helvetica C. A. Mey.	Efedra svizzera
Eriophorum gracile Roth	Pennacchi gracili
Eritrichium nanum (L.) Gaudin	Eritrichio nano
Eryngium alpinum L.	Calcatreppola alpina, Regina delle Alpi
Eryngium campestre L.	Calcatreppola campestre
Erythronium dens-canis L.	Dente di cane
Fritillaria meleagris L.	Meleagride comune
Gentiana pneumonanthe L.	Genziana mettinborsa
Gladiolus sp.	Gladiolo, tutte le specie
Inula helvetica Weber	Enula svizzera
Iris pseudacorus L.	Giaggiolo acquatico
Iris sibirica L.	Giaggiolo siberiano
Leucojum aestivum L.	Campanelle maggiori
Lilium bulbiferum L. s.l.	Giglio di San Giovanni (ambedue
	le sottospecie Giglio rosso e cróceo)
Lilium martagon L.	Giglio martagone

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869, 2001 1662).

Nome scientifico Lindernia procumbens (Krock.) Philcox Melampyrum nemorosum L. Myosotis rehsteineri Wartm. Nuphar sp. Nymphaea alba L. Orchidaceae Paeonia officinalis L. Papaver f. alpinum (aurantiacum, sendtneri, occidentale) Paradisea liliastrum (L.) Bertol. Pulsatilla vulgaris Mill. Saxifraga hirculus L. Sempervivum grandiflorum Haw. Sempervivum wulfenii Mert. & W.D.J. Koch Silene coronaria (L.) Desr. Sisymbrium supinum L. Sorbus domestica L. Trapa natans L. Trifolium saxatile All. Tulipa sp. Typha minima Hoppe Typha shuttleworthii W. D. J. Koch &

Pteridophyta

Sond

Adiantum capillus-veneris L.
Botrychium sp.
(salvo B. lunaria)
Marsilea quadrifolia L.
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
Polystichum braunii (Spenn.) Fée
Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.

Bryophyta

Barbula asperifolia Mitt.
Breutelia chrysocoma (Hedw.) Lindb.
Bryum versicolor B. & S.
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.
Frullania parvistipula Steph.
Leucobryum glaucum aggr.
Phaeoceros laevis ssp. carolinianus
(Michx.) Prosk.
Riccia breidleri Steph.

Italiano

Vandellia palustre Spigarola violacea

Nontiscordardimè di Rehsteiner

Ninfea (tutte le specie)

Ninfea comune

Orchidacee (tutte le specie)

Peonia selvatica

Papaveri delle Alpi (tutte le specie)

Paradisia

Pulsatilla comune Sassifraga delle torbiere Semprevivo a fiori grandi Semprevivo di Wulfen

Silene coronaria
Braya supina
Sorbo comune
Castagna d'acqua
Trifoglio dei greti
Tulipano (tutte le specie)
Lisca minore
Lisca di Shuttleworth

Pteridofite (felci)

Capelvenere comune
Botrichio
(tutte le specie salvo la B. lunaria)
Trifoglio acquatico comune
Felce penna di struzzo
Scolopendria comune
Felce di Braun
Felce setifera

Briofite (muschi, epatiche, antocerote)

Nome scientifico Italiano Ricciocarpos natans (L.) Corda Sphagnum sp. Sfagni (tutte le specie) Tayloria rudolphiana (Garov.) B., S. & G. Lichenes Licheni Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr. Heterodermia sp. (tutte le specie) Hypotrachina laevigata (Sm.) Hale Leptogium burnetiae Dodge Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nvl. Lobaria sp. Lichene polmonario (tutte le specie) Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl. Nephroma laevigatum Ach. Parmotrema reticulatum (Taylor) Choisy Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale Peltigera hymenina (Ach.) Delise Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm. Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaerer) Sphaerophorus globosus (Hudson) Vainio Sphaerophorus melanocarpus (Sw.) DC. Squamarina lentigera (Weber) Poelt Stereocaulon sp. (tutte le specie) Sticta sp. (tutte le specie) Usnea cornuta (Körber) Usnea glabrata (Ach.) Vainio Usnea longissima Ach. Ghirlanda Usnea wasmuthii (Räsänen) **Basidiomycetes** Basidiomiceti Boletus regius Krombholz Boleto regale Clavaria zollingeri Léveille Hygrocybe calyptraeformis (Berk. & Br.) Fayod Lariciformes officinalis (Vill.:Fr.) Agarico officinale Kotl. & Pouz. Lyophyllum favrei Haller & Haller Pluteus aurantiorugosus (Trog.) Sacc. Sarcodon joeides (Pass.) Pat. Squamanita schreieri Imbach Suillus plorans (Roll.) Sing. Boleto lacrimante Tricholoma caligatum (Viv.) Rick. Agarico calzato Tricholoma colossum (Fr.) Quélet Agarico gigante Verpa conica Swartz ex Pers. (=V. digitaliformis)

Allegato 384 (art. 20 cpv. 2)

Elenco delle specie animali protette

Nome scientifico	Italiano

Invertebrata

Mollusca

Chamantiania thamasiana (Bini)

Charpentieria thomasiana (Pini) Tandonia nigra (K. Pfeiffer) Trichia biconica (Eder) Unio crassus Philipsson Unio mancus Lamarck Zoogenetes harpa (Say)

Invertebrati

Molluschi (gasteropodi e bivalvi)

Insecta

Odonata

Aeshna caerulea Ström.
Aeshna subarctica Walker
Boyeria irene Fonsc.
Calopteryx virgo meridionalis Selys
Ceriagrion tenellum Villers
Coenagrion lunulatum Charp.
Coenagrion mercuriale Charp.
Epitheca bimaculata Charp.
Gomphus simillimus Selys
Gomphus vulgatissimus L.
Lestes dryas Kirby

Leucorrhinia albifrons Burm.
Leucorrhinia caudalis Charp.
Leucorrhinia pectoralis Charp.
Nehalennia speciosa Charp.
Onychogomphus forcipatus L.
Onychogomphus uncatus Charp.
Ophiogomphus cecilia Fourc.
Oxygastra curtisii Dale
Sympecma braueri Bianchi
Sympetrum depressiusculum Selys

Sympetrum flaveolum L.

Insetti

Odonati (libellule)

Aeshna celeste
Aeshna subarctica
Aeshna pacifica
Calotterige meridionale
Agrion delicato
Agrion a lunule
Agrion di Mercurio
Cordulia bimaculata
Gonfo simille
Gonfo volgare
Leste dryade
Leucorrhinia a fronte bianco

Leucorrhinia a coda larga Leucorrhina a grande torace Dea preziosa Gonfo a pinze Gonfo a uncini Gonfo serpentino Cordulia di Curtis Leste di Brauer

Simpetro a corpo depresso

Simpetro dorato

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

Nome scientifico Italiano Mantodea Mantidi Mantis religiosa L. Mantide religiosa Ortotteri (grilli e cavallette) Orthoptera Aiolopus thalassinus (Fabr.) Calliptamus italicus (L.) Calliptamus siciliae Ramme Chrysochraon keisti Nadig Epacromius tergestinus (Charp.) Ephippiger ephippiger vitium Serville Locusta migratoria cinerascens (Fabr.) Locusta Oedaleus decorus (Germar6) Oedipoda caerulescens (L.) Oedipoda germanica (Latr.) Pachytrachis striolatus (Fieber) Pholidoptera littoralis insubrica Nadig Platycleis tessellata (Charp.) Polysarcus denticauda (Charp.) Psophus stridulus (L.) Saga pedo (Pallas) Sphingonotus caerulans (L.) Stethophyma grossum (L.) Tettigonia caudata (Charp.) Neuroptera, Ascalaphidae Neurotteri Libelloides sp. Ascalafo (ambedue le specie) Lepidoptera, Papilionidea Lepidotteri (farfalle diurne) Arethusana arethusa Denis & Schiff. Briseide Chazara briseis L Coenonympha hero L. Coenonympha oedippus Fabr. Erebia christi Raetzer Erebia nivalis Lorkovic & de Lesse Erebia sudetica Staudinger Eurodryas aurinia aurinia Rott. Iolana iolas (Ochs.) Limenitis populi L. Lopinga achine Scop. Lycaeides argyrognomon Bergstr. Lycaena dispar Haworth Maculinea alcon (Denis & Schiff.) Maculinea arion L. Maculinea nausithous Bergstr.

Nome scientifico	Italiano
Maculinea teleius Bergstr. Mellicta britomartis Assmann Mellicta deione Dup. Parnassius apollo L. Parnassius mnemosyne L.	Apollo Mnemosine
Lepidoptera, Hesperioidea	Farfalle diurne, esperidi
Carcharodus baeticus Rambur Pyrgus cirsii Rambur	
Lepidoptera, Sphingidae	Farfalle notturne, sfingidi
Hyles hippophaes Esper Proserpinus proserpina Pallas	
Lepidoptera, Lasiocampidae	Farfalle notturne, lasiocampidi
Eriogaster catax L.	
Coleoptera, Carabidae	Coleotteri, carabidi
Abax oblongus Dej. Calosoma inquisitor (L.) Calosoma sycophanta (L.) Carabus creutzeri Fabr. Cychrus cordicollis Chaud. Cymindis variolosa (Fabr.) Licinus cassideus (Fabr.) Nebria crenatostriata Bassi Platynus cyaneus (Dej.) Poecilus kugelanni (Panz.) Trechus laevipes Jeann.	
Coleoptera, Dysticidae	Coleotteri acquatici
Graphoderus bilineatus (Geer)	
Coleoptera, Buprestidae	Coleotteri, buprestidi
Anthaxia candens (Panz.) Anthaxia hungarica (Scop.) Anthaxia manca (L.) Chalcophora mariana (L.) Coroebus florentinus (Herbst) Coroebus undatus (Fabr.) Dicerca aenea (L.) Dicerca alni (Fischer) Dicerca berolinensis (Herbst) Dicerca furcata (Thunberg)	

451.1 Ordinanza

Nome scientifico

Italiano

Dicerca moesta (Fabr.)

Eurythyrea austriaca (L.)

Eurythyrea micans (Fabr.)

Eurythyrea quercus (Hbst.)

Poecilonota variolosa (Paykull)

Scintillatrix dives (Guillebeau)

Scintillatrix mirifica (Mulsant)

Scintillatrix rutilans (Fabr.)

Coleoptera, Scarabaeidae

Coleotteri, scarabei

Oryctes nasicornis (L.)

Osmoderma eremita (Scop.)

Polyphylla fullo (L.)

Coleoptera, Lucanidae

Lucanus cervus (L.)

Coleotteri, lucanidi

Cervo volante

Coleoptera, Cerambycidae

Akimerus schaefferi (Laich.)

Cerambyx cerdo L.

Cerambyx miles Bonelli

Corymbia cordigera (Fuesslins)

Dorcadion aethiops (Scop.)

Dorcadion fuliginator (L.)

Dorcatypus tristis (L.)

Ergates faber (L.)

Lamia textor (L.)

Lepturobosca virens (L.)

Mesosa curculionoides (L.)

Morimus asper Sulzer

Necydalis major L.

Necydalis ulmi Chevrolat

Pachyta lamed (L.)

Pedostrangalia revestita (L.)

Plagionotus detritus (L.) Purpuricenus kaehleri (L.)

Rhamnusium bicolor (Schrank)

Rosalia alpina (L.)

Saperda octopunctata (Scop.)

Saperda perforata (Pallas)

Saperda punctata (L.)

Saperda similis Laich.

Tragosoma depsarium (L.)

Coleotteri, cerambici

Chirotteri (pipistrelli) (tutte le specie)

Nome scientifico	Italiano
Hymenoptera, Formicidae	Imenotteri, formiche
Formica s.str. (rufa, aquilonia, lugubris, paralugubris, polyctena, pratensis, truncorum) Polyergus rufescens (Latr.)	Formiche rosse dei boschi (del gruppo Formica rufa)
Vertebrata	Vertebrati
Amphibia	Anfibi (rane, rospi, ululoni, salamandre e tritoni) (tutte le specie)
Reptilia	tutti i rettili (tartarughe, serpenti, sauri e orbettino)
Mammalia	Mammiferi
Insectivora	Insettivori
Crocidura leucodon (Hermann) Crocidura suaveolens (Pallas) Neomys anomalus Cabrera Neomys fodiens Pennant	Crocidura ventre bianco Crocidura minore Toporagno acquatico di Miller Toporagno d'acqua
Rodentia	Roditori
Dryomys nitedula (Pallas) Micromys minutus (Pallas) Muscardinus avellanarius L.	Driomio Topolino delle risaie Moscardino

Chiroptera

Allegato 485 (art. 20 cpv. 4)

Elenco delle specie da proteggere a livello cantonale

Specie vegetali

Nome scientifico Italiano

Angiospermae

Bromus grossus DC. Caldesia parnassifolia (L.) Parl. Naias flexilis (Willd.)

Rostk. & W.L.E. Schmidt

Angiosperme

Forasacco del farro Mestolaccia minore Ranocchina flessibile

Bryophyta

Briofite (muschi, ecc.)

Andreaea blyttii Schimp. ssp. angustata (Limpr.) Schultze-Mot. (=A. heinemannii)

Andreaea rothii Web. & Mohr

Andreaea rotnii web. & Monr

Atractylocarpus alpinus (Milde) Lindb.

Barbula rigidula ssp. verbana

(Nich.&Dix.) Podp.

Bryum argenteum ssp. veronense

(De Not.) Amann

Buxbaumia viridis (Lam. & DC.)

Moug. & Nestl.

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

Frullania cesatiana De Not.

Hypnum sauteri Schimp.

Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Müll.

Mannia triandra (Scop.) Grolle

Meesia longiseta Hedw.

Orthotrichum rogeri Brid.

Orthotrichum scanicum Gröny.

Pseudoleskea artariae Thér.

i scudoreskea artarrae Trier.

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

Scapania helvetica Gott.

Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll.

Scapania scapanioides (Mass.) Grolle

Seligeria austriaca Schauer

Seligeria carniolica (Breidl. & Beck) Nyh.

Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869, 2001 1662).

Nome scientifico Italiano

Ulota rehmannii Jur. ssp. macrospora (Bauer & Warnst.) Podp. (=U. macrospora)

Specie animali

AnellidaAnellidiHirudo officinalis L.Sanguisuga

Mollusca Molluschi

Helix pomatia L. Lumaca («di Borgogna»)

Mammalia Mammiferi

InsectivoraInsettivoriErinaceus europaeus L.Riccio europeo

Soricidae, sp. Toporagni (tutte le specie)

Rodentia Roditori

Gliridae, sp. Gliridi (tutte le specie)